

Diocesi di Tivoli

STATUTO

della Consulta Diocesana delle Aggregazioni
Laicali

Approvato l'8 maggio 2014

Capitolo Primo : IDENTITÀ, NATURA E FINI

ART. 1

§ 1 La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL), promossa dal Vescovo, è il segno e lo strumento della comunione che le Aggregazioni Laicali, presenti ed operanti nella Chiesa particolare, sono chiamate ad esprimere nella loro corresponsabilità e partecipazione alla vita ecclesiale.

§ 2 La CDAL è l'organismo che coordina le iniziative apostoliche dei laici associati nella vita della Chiesa diocesana e nella sua apertura missionaria verso il mondo, accogliendo fattivamente i programmi e le indicazioni del suo Pastore.

§ 3 La CDAL vede la presenza di un laicato, che in forma associata, dedica le sue migliori energie alla crescita della comunità cristiana, per la costruzione di una comunione, che è dono e grazia dello Spirito, ma anche compito da adempiere con alto senso di responsabilità, nel rispetto della specificità dei carismi dei fedeli e in rapporto all'unica missione della Chiesa.

ART. 2

§ 1 Fanno parte della CDAL le Aggregazioni Laicali, presenti ed operanti nel territorio diocesano, rappresentate presso la Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL).

§ 2 Possono far parte della CDAL quelle aggregazioni che, escluse dal precedente comma, dispongono dei seguenti requisiti:

1. parere favorevole dell'Ordinario Diocesano;
2. regolare statuto ai sensi del can. 304 del CJC;
3. finalità rispondenti all'apostolato dei fedeli laici nelle sue molteplici forme e che operino entro questo specifico ambito ai sensi dei cann. 215, 298, 327 del CJC;
4. rispondenti ai criteri di ecclesialità indicati dall'Esortazione Apostolica "*Christifideles Laici*" (cfr. n.30; cfr. anche la Nota Pastorale "*Le Aggregazioni Laicali nella Chiesa*", n. 15).

ART. 3

La CDAL, nel rispetto dell'identità e dei compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

1. valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
2. svolgere compiti di informazione finalizzati a promuovere la reciproca conoscenza e stima all'interno del laicato diocesano;
3. accrescere uno stile di responsabilità, comunione e collaborazione per una più attenta e consapevole partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole aggregazioni;
4. assumere il piano pastorale generale e le eventuali indicazioni specifiche del Vescovo, sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni ed elaborando proposte in merito alle linee pastorali;
5. promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale;
6. essere un valido strumento di servizio alla Chiesa Locale, ponendosi in stretta collaborazione con la Gerarchia, di cui accoglie le scelte e le indicazioni pastorali.

ART. 4

La CDAL mantiene stabili rapporti con gli uffici pastorali di Curia e con il Consiglio Pastorale Diocesano al fine di operare armoniosamente ed unitariamente per la edificazione della comunità ecclesiale.

Capitolo Secondo : STRUTTURA GENERALE

ART. 5

Sono organi della CDAL:
l'Assemblea Generale
il Comitato di Presidenza
il Segretario Generale
il Tesoriere

ART. 6 L'Assemblea Generale

§ 1 Composizione:

L'Assemblea Generale è costituita dall'insieme dei responsabili diocesani di ogni singola aggregazione laicale presente nella CDAL oppure da un delegato-rappresentante nominato all'interno della propria realtà laicale.

È prevista, a discrezione del Comitato di Presidenza, la partecipazione straordinaria di altri delegati, senza diritto di voto, per supplenza temporanea e giustificata di un membro della CDAL.

§ 2 Durata:

L'Assemblea Generale della CDAL dura in carica cinque anni; i membri possono decadere alla normale conclusione del quinquennio oppure per cessazione dell'incarico di responsabilità all'interno della propria aggregazione diocesana; in questo caso essi vengono sostituiti dalla persona che gli succede nell'ambito dell'aggregazione di appartenenza. Tutti i membri sono rinnovabili fino ad un secondo mandato, fatta eccezione per diversa volontà dell'Ordinario. Di tutto ciò si tenga informato il Comitato di Presidenza.

§ 3 Compiti:

L'Assemblea Generale elegge con votazione a scrutinio segreto la terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del segretario generale della CDAL: ciascuno può esprimere fino a due preferenze, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto mentre dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti presenti. Dopo la nomina del Segretario Generale l'Assemblea della CDAL provvede all'elezione degli altri componenti del Comitato di presidenza.

L'Assemblea Generale inoltre delibera gli orientamenti ed il programma di attività della CDAL e ne verifica l'esecuzione; approva lo stato di previsione e il rendiconto annuale; fissa le quote annuali di partecipazione alle spese di attività; delibera le modifiche del presente statuto che entrano in vigore dopo l'approvazione del Vescovo.

§ 4 Convocazione:

L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l'anno. Può essere convocata dal Comitato di Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei membri della CDAL. Viene presieduta dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, a turno, da uno dei tre Presidenti che compongono il Comitato di Presidenza. È validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

§ 5 Deliberazioni:

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto. Per quanto riguarda le modifiche del presente statuto la maggioranza è di almeno due terzi dei membri aventi diritto.

ART. 7 Il Comitato di Presidenza

§ 1 Composizione:

Il Comitato di Presidenza è costituito da:

il Segretario Generale della CDAL, nominato dal Vescovo;

il Tesoriere della CDAL, nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Segretario Generale;

il Presidente Diocesano dell'Azione Cattolica;

due presidenti (oppure tre presidenti nel caso in cui il Segretario Generale della CDAL sia il Presidente Diocesano dell'Azione Cattolica) eletti dall'Assemblea Generale della CDAL, dopo la nomina del Segretario Generale.

§ 2 Durata:

Circa la durata del mandato del Comitato di Presidenza si usano gli stessi criteri già enunciati per l'Assemblea Generale (cfr. il presente Statuto art. 6 §2).

§ 3 Compiti:

Il Comitato di Presidenza è responsabile:

dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale della CDAL;

della promozione dei rapporti con il Vescovo ed eventualmente con il Vicario Episcopale per il Laicato;

del collegamento con il Consiglio Pastorale Diocesano e gli altri uffici pastorali della Curia;

della verifica della gestione amministrativa e della predisposizione dello stato di previsione e del rendiconto annuale;

propone e cura la eventuale costituzione di particolari commissioni per specifiche attività o temi.

§ 4 Convocazione:

Il Comitato di Presidenza della CDAL è convocato e presieduto dal Segretario Generale e si riunisce almeno quattro volte ogni anno. Può essere convocato anche su richiesta della maggioranza qualificata dei membri che lo compongono.

ART. 8 Il Segretario Generale

§ 1 Il Segretario Generale della CDAL è nominato dal Vescovo su proposta dell'Assemblea Generale.

§ 2 Il Segretario Generale della CDAL dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati, salvo diversa volontà dell'Ordinario.

§ 3 Il Segretario Generale della CDAL:

convoca e stabilisce l'o.d.g. dell'Assemblea Generale e del Comitato di Presidenza della CDAL;

propone la nomina del Tesoriere della CDAL all'Assemblea Generale;

verbalizza su apposito registro le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato di Presidenza della CDAL e provvede all'archiviazione di tutta la documentazione presso la Curia Vescovile;

rappresenta la CDAL e cura le relazioni con tutte le aggregazioni che compongono l'Assemblea Generale della CDAL.

ART. 9 Il Tesoriere

§ 1 Il Tesoriere della CDAL è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Segretario Generale.

§ 2 Il Tesoriere della CDAL dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

§ 3 Il Tesoriere della CDAL è responsabile della gestione amministrativa.

Capitolo Terzo : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10

Ciascun membro della CDAL, portatore del carisma particolare della propria aggregazione laicale, sia presente e operi all'interno della CDAL, incarnando una corresponsabilità ed un servizio che non si limiti alla specifica appartenenza, ma sia aperto all'intera comunità diocesana.

ART. 11

Le votazioni per elezione o designazione di persone e quelle riguardanti casi di incompatibilità avvengono a scrutinio segreto.

ART. 12

L'incarico di membro della CDAL è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle assemblee elettive delle Regioni e degli enti locali e territoriali di qualsiasi livello, con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale, provinciale e regionale e di Presidente di Consiglio Circostrizionale, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

ART. 13

Il Vescovo è presente nella CDAL personalmente o attraverso un Sacerdote suo Delegato da Lui nominato.

ART. 14

Il membro della CDAL che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, sentito il parere del Vescovo e del Comitato di Presidenza, decade dall'incarico.

ART. 15

I membri della CDAL in caso di dimissioni o di impedimento ad assolvere il mandato vengono sostituiti secondo i criteri già enunciati per la cessazione di fine mandato o dell'incarico associativo (cfr. il presente Statuto art. 6 § 2).

ART. 16

Ogni membro della CDAL è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente Statuto. Per quanto non espressamente indicato in questi articoli, il Comitato di Presidenza faccia riferimento all'autorità del Vescovo.

Approvato dal Vescovo l'8 maggio 2014, Anno Mariano diocesano,

Memoria liturgica della Beata Vergine delle Grazie di Quintiliolo

Prot.N.C/88/14

✠ Mauro Parmeggiani

Vescovo di Tivoli

Mons. Santino Borali
Cancelliere Vescovile